

COMUNE DI GONNESA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 73 del 28/12/2001

Modificato con delibera consiglio comunale n. 43 del 15/11/2002 e n. 2 del 26/2/2009

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1 **COMUNE DI GONNESA**

1. Il Comune di Gonnese è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi Statali e Regionali.

3. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, che svolge nell'ambito dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ARTICOLO 2 **TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA**

1. Gonnese, popolata fin dal 1200, rimase spopolata dal 1400 al 1774. Il 31 Maggio 1774, il villaggio venne ripopolato da 15 Vassalli del Visconte Don Gavino Asquer Amat.

Il 20, 21, 22 Maggio 1906, fu teatro di una rivolta di popolo che si estese all'intero bacino minerario, per rivendicare maggiore dignità nel lavoro e più umane condizioni di vita. La stampa Nazionale dette grande risalto all'avvenimento ed il Parlamento Italiano istituì con Legge n. 393 del 29/07/1906 una commissione parlamentare d'inchiesta.

2. Il Comune istituisce la festa civile del 20 Maggio per ricordare tale avvenimento.

3. Il 30 novembre di ogni anno si festeggia S. Andrea, Patrono di Gonnese.

4. Il territorio del Comune, situato nel Sulcis Iglesiente, costa sud-occidentale della Sardegna, confina con i Comuni di Iglesias, Portoscuso, Carbonia ed il Mare di Sardegna.

5. Il Comune di Gonnese è costituito dalle comunità delle popolazioni e dal territorio del capoluogo e delle Frazioni di Nuraxi Figus e Normann.

6. Il capoluogo e la sede degli organi comunali sono siti a Gonnese; in casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo, rispetto alla sede comunale.

7. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, costituito da un drappo rosso riccamente ornato di ricami d'argento con la scritta Comune di Gonnese, contenente lo stemma tagliato trasversalmente da una sbarra rossa contenente una stella d'oro di cinque raggi; nella prima parte del fianco destro della sbarra vi è una montagna al naturale di colore verde, nella seconda a sinistra della sbarra il maglio, il piccone, il badile con la lampada da minatore appesa al manico, i pezzi sono incrociati e legati di rosso.

8. Il regolamento disciplina l'uso del Gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ARTICOLO 3 ***FINALITA'***

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

ARTICOLO 4 ***TUTELA DELLA SALUTE***

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

ARTICOLO 5 ***TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO***

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente predisponendo piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ARTICOLO 6 ***PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, STORICI E RELIGIOSI DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO***

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. In particolare la tradizione e la cultura mineraria che ne hanno caratterizzato la storia e lo sviluppo.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento delle strutture, dei servizi ed impianti comunali, di cui all'art. 71, comma 2 del presente Statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

5. Il Comune favorisce manifestazioni di carattere culturale, sociale e religioso.

ARTICOLO 7 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubblica calamità.

6. Il Comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 8 SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune sviluppa prioritariamente le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

2. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello

artistico; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

4. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori dipendenti e autonomi.

ARTICOLO 9

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

ARTICOLO 10

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall' art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta il decentramento per le frazioni di Nuraxi Figus e Normann ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ARTICOLO 11

SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune programma, organizza, controlla e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) costituzione di aziende speciali;
- c) partecipazione a consorzi;
- d) stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- e) concessione a terzi;
- f) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
- g) società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;
- h) Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.

2. Privilegia la concessione a terzi e la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico.

3. La scelta della gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto, politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

4. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle Leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

5. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

ARTICOLO 12

IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 13

DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad un'intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza può essere pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Il Consiglio prima del voto deve esaminare le giustificazioni addotte dal consigliere assente, motivando la propria decisione qualora le respinga.

ARTICOLO 14

POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del

Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze o mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente disciplinati dalla Legge.

ARTICOLO 15 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco (o il Presidente del Consiglio) entro dieci giorni comunica le dimissioni al Consiglio Comunale, per la surroga del dimissionario.

3. In caso di dimissioni di più consiglieri, queste sono registrate al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. La surroga avviene con lo stesso ordine, con atti distinti.

4. Non si fa luogo a surroga qualora ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilisce la legge.

ARTICOLO 16 CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' consigliere anziano colui - escluso il candidato a sindaco - che ha ottenuto la maggior cifra individuale, calcolata sommando ai voti di lista i voti di preferenza.

ARTICOLO 17 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da almeno due componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 18 IL CONSIGLIO COMUNALE – POTERI

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo

politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle Leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ARTICOLO 19 PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti.

2. Il Sindaco convoca e presiede la prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto, entro dieci giorni della proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del presente Statuto.

ARTICOLO 20 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ARTICOLO 21 DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ARTICOLO 22 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.

4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ARTICOLO 23 **COMMISSIONI STRAORDINARIE**

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

ART. 24 **COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA**

1. E' istituita una Commissione Consiliare con funzioni di controllo e garanzia.

2. La presidenza della Commissione è attribuita alle minoranze.

3. Il regolamento consiliare disciplina composizione, modalità del controllo e della garanzie, poteri della Commissione e modalità di elezione del Presidente.

ARTICOLO 25 **REGOLAMENTO INTERNO**

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I

ELEZIONE – DURATA IN CARICA – REVOCA

ARTICOLO 26 **COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. La giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero massimo di sei assessori, pari a 1/3 dei Consiglieri dell'Ente (pari a 17 compreso il Sindaco), scelti, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

ARTICOLO 27 **INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

ARTICOLO 28 **DURATA IN CARICA – SURROGAZIONI**

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco.

2. In caso di morte, di decadenza e di rimozione del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, come disposto dall'articolo 53, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco entro trenta giorni ne dispone la sostituzione.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il Sindaco ne informa il Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva.

5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco, il vicesindaco ne assume le funzioni, come previsto dall'art. 53. Comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ARTICOLO 29 **REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla

sua presentazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le conseguenze previste dalla legge.

ARTICOLO 30 DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla presentazione al Consiglio.

2. Le dimissioni possono essere presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale.

ARTICOLO 31 DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla Legge.

2. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 33 comma 2, del presente Statuto.

3. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 dell'art. 33 del presente Statuto.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONE – FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 32 ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli assessori sono proposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco.

5. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica nelle ipotesi di cui all'art. 33, comma 5, del presente Statuto.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni di ciascun Assessore e le successive modifiche.

7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 33 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è organo di governo del Comune e collabora col Sindaco.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

ARTICOLO 34 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, relativamente all'o.d.g. in discussione, tutti coloro che la Giunta ritiene utile a tale seduta.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti la giunta.

CAPO IV

IL SINDACO

ARTICOLO 35 FUNZIONI

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ARTICOLO 36 **PROGRAMMA DI GOVERNO**

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, entro 20 giorni dalla data di proclamazione della sua elezione, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

ARTICOLO 37 **COMPETENZE**

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale (in mancanza del Presidente del Consiglio) e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio,
 - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) vigila sull'osservanza dei regolamenti;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - i) cassato
 - j) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - k) procede alle nomine dei Rappresentanti del Comune nei casi e con le modalità stabilite dalla legge;
 - l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - m) nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
 - n) adempie alle altre attribuzioni conferitigli dal presente Statuto e dalle Leggi.

ARTICOLO 38 **DELEGATO NELLE FRAZIONI**

1. Nelle frazioni, il Sindaco delega le sue funzioni, ad un assessore, residente nelle Frazioni. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 54 comma 7, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

2. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare, annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle Frazioni e di essa

viene data comunicazione al Consiglio comunale.

3. Viene istituita la consulta della Frazione come strumento della partecipazione popolare.

4. Il regolamento stabilisce le modalità della formazione ed i termini della consultazione.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 39 *LIBERE FORME ASSOCIATIVE*

1. Il comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

4. E' istituito un albo ove vengono iscritti a domanda gli organismi associativi che operano nel Comune.

ARTICOLO 40 *CONSULTE*

1. Il Comune istituisce le consulte, come strumento di partecipazione popolare.

2. Il Comune consulta, su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali, in occasione dell'approvazione del bilancio, del Piano Urbanistico Comunale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di formazione delle Consulte ed i termini della consultazione.

ARTICOLO 41 *DIRITTO DI PETIZIONE*

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 45, comma I, possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle

petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

ARTICOLO 42 **DIRITTO DI INIZIATIVA**

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni che rappresentino complessivamente almeno un decimo degli elettori.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazione e nomine.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

ARTICOLO 43 **PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA**

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di 60 giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 44 **REFERENDUM CONSULTIVO**

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 47 comma 4, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo degli elettori, risultante al 31 dicembre

dell'anno precedente;

c) quando vi sia la proposta di frazioni che rappresentino complessivamente almeno un decimo degli elettori.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione, altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 45

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ARTICOLO 46

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;

2. Le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a, b, e c del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'amministrazione.

4. Per quanto non previsto si rinvia al regolamento dell'accesso agli atti amministrativi.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 47 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione Autonoma della Sardegna e dei Regolamenti.

ARTICOLO 48 ARCHIVIO COMUNALE

1. Il Comune assicura la trasparenza dell'amministrazione, garantendo, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento, la consultabilità del suo archivio, costituito dal complesso di tutti i documenti prodotti nel corso della sua attività, ovunque materialmente distribuiti, e ne cura e ne coordina la tenuta, conversazione e consultazione attraverso l'apposito servizio archivistico comunale.

ARTICOLO 49 DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo il pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 50 ISTITUZIONE – ATTRIBUZIONI

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito l'ufficio del Difensore civico.

2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici e privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

ARTICOLO 51 **NOMINA**

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 60 del presente Statuto.

ARTICOLO 52 **REQUISITI**

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;

d) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal comune.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

ARTICOLO 53 ***DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA***

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 36, comma 3, del presente Statuto.

3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 54 ***SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'***

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa Comunale.

2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

3. Al Difensore civico compete un'indennità di funzione in misura non superiore al sessanta per cento di quella spettante ai Sindaci dei Comuni compresi tra 5001 e 10.000 abitanti, quale Gonnese.

ARTICOLO 55 ***RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI***

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

- a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
- b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, dell'attività svolta nel precedente anno solare formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

ARTICOLO 56 ***MODALITA' E PROCEDURA D'INTERVENTO***

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 57 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa spettanti agli Uffici comunali.

2. Spettano ai Dirigenti o Responsabili dei Servizi nominati dal Sindaco tutti i compiti indicati dall'art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Essi ne sono direttamente e personalmente responsabili.

3. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. L'Ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'art. 38, comma 2, del presente Statuto.

5. Si applica il disposto degli articoli 109 e 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo modalità stabilite dal Regolamento dei Servizi e degli Uffici.

ARTICOLO 58 PERSONALE

1. I dipendenti del Comune fanno parte della dotazione organica dell'Ente prevista dal Regolamento di cui al successivo comma 3, approvata dalla Giunta in base ai criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, ai sensi degli articoli 42, comma 2, e 48, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la materia indicata nell'articolo 89 commi 2, 3 e 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

6. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.

7. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento indicato al precedente comma 3, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 59 **SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario Comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
3. Il Segretario comunale ed i responsabili degli uffici e servizi esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.
4. Spetta inoltre al Segretario Comunale:
 - a) partecipare alle riunioni della Giunta e del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e curarne la verbalizzazione;
 - b) rogare, se richiesto, tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
5. Il Segretario Comunale può rappresentare il Comune in Enti, aziende e società a partecipazione comunale.
6. Il Sindaco può attribuire ulteriori compiti al Segretario Comunale, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 60 **COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE**

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, associazioni, fondazioni istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità e i permessi previsti dalla legge.

ARTICOLO 61 ISTITUZIONI

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si compone di cinque membri nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

2. Il presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Direttore dell'istituzione è il Segretario Comunale, che viene nominato dalla Giunta comunale, il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ARTICOLO 62 VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. Il collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico – finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

ARTICOLO 63 PERSONALE

1. (Fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267) Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale, sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 64
DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla contabilità e sull'amministrazione del patrimonio.

ARTICOLO 65
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere mantenuti in stato di efficienza.

2. Il Comune promuove e favorisce l'uso di tali beni da parte di privati o associazioni, ai fini economicamente o socialmente utili.

ARTICOLO 66
CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le norme relative al provvedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 67
CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla Legge, con apposito Regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale e all'amministrazione del patrimonio.

ARTICOLO 68
CONTROLLO ECONOMICO – FINANZIARIO

1. Il responsabile della ragioneria procederà a verificare trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio con le linee di intervento perseguite dall'amministrazione. Se necessario con apposita relazione formulerà osservazioni e rilievi al Sindaco e all'Assessore competente.

ARTICOLO 69
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è attuato secondo le modalità stabilite dagli articoli 196, 197, 198 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal regolamento di contabilità.

2. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte “ entrata” e nella parte “spesa”, degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

ARTICOLO 70

NOMINA, FUNZIONI E CONTROLLO DI GESTIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. La nomina, le funzioni, il controllo sono disciplinati dagli artt. 234 e seguenti del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'apposito regolamento comunale.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ARTICOLO 71

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti, di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

a) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

b) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ARTICOLO 72

PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, alle singole frazioni ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto.

2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge e dal presente statuto.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità dell'art. 124, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 73 *MODALITA'*

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

ARTICOLO 74 *DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE*

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti sulle modalità di intervento del Difensore civico, sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

